

( 3 )

fettivamente servizio di noleggio della sua Jeep per conto del Comune di Monreale mentre in ordine alla circostanza che il CORRAO avesse condotto da Monreale a Palermo verso le ore 10 del 1° Maggio 1947, certo VIOLA Marco, monrealese, il Vice Brigadiere dei CC. TRIPODI ed il Carabinieri LO PICCOLO, deponeva che in senso conforme alla posizione soltanto il VIOLA (V.F.60) mentre il TRIPODI dichiarava di non ricordare (V.F.95) e il LO PICCOLO escludeva che ciò fosse avvenuto (V.F.52).

La distanza intercorrente fra il luogo dell'eccidio avvenuto verso le ore 9,30 e Palermo può essere coperta con un automezzo in un ora e mezza circa, facendo a piedi il tratto (Portella - Case Lino) (V.F.73 Retro) mentre tempo notevolmente inferiore impiega chi dal costone della Pizzuta raggiunge la strada Nazionale di S. Giuseppe Iato o raggiunga Monreale percorrendo le accorciatoie per la diagonale che muove dal costone della Pizzuta opposto a quello che guarda Portella della Ginestra e il Kumeta.

Il RANDAZZO Salvatore, interrogato con mandato di cattura, confermava le sue precedenti dichiarazioni e si protestava innocente, alligando la sua buona fede ( V.F.98).

Venivano unite agli atti del processo alcune lettere inviate dal Giuliano al Senatore LI CAUSI Girolamo e da quest'ultimo esibite.

Deve notarsi che sufficienti elementi di responsabilità sono emersi dalla formale istruzione, che è completa, a carico di CORRAO Remo, del quale deve essere chiesto il rinvio a giudizio della Corte di Assise di Palermo, competente per materia e territorio per rispondere dei reati a lui ascritti come in epigrafe. La sua attività riflettente l'organizzazione agli ordini del Giuliano Salvatore di Portella della Ginestra è risultato esaurientemente contestimoniata dalle popolazioni di PISCIOTTA Francesco della cui veridicità non vi è motivo alcuno di dubitare.

Dette provalazioni Giudiziarie, infatti, sono state costantemente mantenute e corroborate dai riferimenti ai fatti circostanziati e specifici di cui si è detto innanzi, nell'esposizione degli elementi acquisiti agli atti.

Da esso risultato, altresì, che al CORRAO era stato riservato nell'organizzazione del delitto, un compito di fondamentale importanza quello cioè di portare, insieme col PIANELLI, l'ordine di radunata ai gruppi dei banditi Giuliano che erano soliti soggiornare in distaccate posizioni onde sottrarsi più agevolmente alle continue ricerche della Polizia.

Compito che il CORRAO assolse, come è provato dalla stregua appunto dalle dichiarazioni del PISCIOTTA Francesco conferendo il suo apporto di azione all'attività concorsuale degli ideatori e dagli esecutori della strage.

Atteso ciò, l'alibi detotto dal difensore dell'imputato è irrilevante ai fini della difesa, in quanto, facendosi addebito al CORRAO di avere svolto la sua azione nelle circostanze d'innanzi riferite, sarebbe occorso trovare un alibi che avesse riguardo al tempo in cui il CORRAO adempì alla sua parte di azione e che, come è risultato provato, cade antecedentemente al 1° Maggio 1947.

Lapartecipazione del CORRAO alla banda armata capeggiata dal Giuliano Salvatore è risultato sufficientemente provata dalle specifiche costanti circostanziate e giudiziarie accuse del TERRANOVA Antonino fu Giuseppe innanzi menzionato.

Per quanto attiene agli elementi emersi a carico del RANDAZZO, deve notarsi che il TERRANOVA ed il PISCIOTTA Francesco esclusero che detto imputato facesse parte della banda Giuliano ed assunsero che

( 4 )

quando il PIANELLI gli affidò l'incarico di comunicare al TERRANOVA l'invito a recarsi all'appuntamento fissatogli dal Giuliano non lo mise a parte del progetto criminoso, nè dello scopo dell'invito stesso, di guisa che la prova emersa dell'adempimento dell'incarico da parte del RANDAZZO non costituisce prova per difetto dell'elemento psicologico, del suo concorso nell'organizzazione della strage, ma al fine, della sua convenienza, ove egli avesse agito e di ciò non si è certi, per libero impulso del suo volere e ~~per evitare~~ non per evitarsi il grave pericolo di rappresaglie che avrebbero potuto essere esercitate molto verosimilmente dai banditi, nel caso che non avessero obbedito.

La prova di compartecipazione del RANDAZZO ai delitti attribuitigli manca, pertanto, del tutto, e dove, conseguentemente, richiedersi il suo proscioglimento per non aver commesso il fatto.

Deve richiedersi, altresì, che si ordini la scarcerazione dello imputato, se non detenuto per altra causa.

Gli altri imputati dell'eccidio di Portella della Ginestra e dell'assalto alle sedi dei partiti socialisti e comunisti di alcuni comuni della Provincia di Palermo, TERRANOVA Antonino di Salvatore e Di Lorenzo Giuseppe fu Antonino, avevano, contestualmente alla loro confessione stragiudiziaria, chiamato in correità, il TERRANOVA, anche certo "Zio Mammo" da Partinico, che aveva indicato come partecipe all'eccidio di Portella della Ginestra del quale aveva fatto la particolareggiata descrizione di alcuni tratti somatici che leggesi al foglio 78 ed il DI LORENZO anche certo "TOTÒ" inteso "U Rizzu" (V.F.83) che aveva indicato come partecipe all'organizzazione del piano di assalto della sede del P.C. di Carini (V.F.76 e Segg.).

Il TERRANOVA Antonino di Salvatore e il DI LORENZO Giuseppe fu Antonino avevano confermato nel loro primo giudiziario interrogatorio insieme con le rispettive confessioni, le chiamate in correità di cui s'è testè detto (V.F. da 57 a 69 e da 115 a 118 fascicolo interrogatori unito al processo contro Salvatore GIULIANO ed altri della strage di Portella della Ginestra e l'assalto di alcune sedi dei partiti comunisti e socialisti.

I Carabinieri del Nucleo informativo del Comando C.F.R.B. riferiva all'Autorità Giudiziaria, con rapporto del 9 Novembre 1949 di avere identificato "Lo Zio Momo" in RIZZO Girolamo di Agostino contro il quale veniva emesso mandato di cattura che rimaneva senza effetto perchè il RIZZO si rendeva latitante, e "TOTÒ" "U Rizzu" in RANZELLI Gregorio di Ignoti il quale era stato tratto in arresto per altra causa.

Al RANZELLI veniva notificato in carcere il mandato di cattura per i fatti in esame.

Il RANZELLI, interrogato dal Giudice Istruttore, si dichiarava innocente e assumeva che egli come "Peppinu u rizzu" e non più come "Totò u rizzu" (V.F.98).

Il DI LORENZO Giuseppe, interrogato in merito dichiarava al Magistrato inquirente, che il nome di "Totò u rizzu" da lui fatto per indicare uno dei chiamati in correità era tutto di sua fantasia e aggiungeva di essere certo che a Montelepre non esiste alcuno che porta quel soprannome (V.F.99).

Il Giudice Istruttore svolgeva in Montelepre un'utile indagine al riguardo escludendo senza preavviso ROZZO Filippo, che aveva tenuto con sè come figlio l'imputato, ed i vicini di casa del RANZELLI (V.F.90 e Segg) i quali tutti affermano che quest'ultimo era comunemente chiamato "Pinuzzu u rizzu".

Contestate dette risultanze al verbalizzante, questi dichiarava di non avere elementi per affermare od escludere che il RANZELLI venisse chiamato "Peppino" o "Totò Rizzu" e riconosceva nessuno elemento era

./.

( 5 )

emerso dalle indagini di Polizia a carico di "Totò u Rizzu" per la strage di Portella della Ginestra (V.F.100 e 100 retro).

L'identificazione invece, nel Rizzo Girolamo del "Zio Mommo" risultava pienamente raffigurata in base alla corrispondenza delle precisazioni del TERRANOVA sulla persona dello " Zio Mommo" con i dati correlativi alla persona dello Rizzo Girolamo, ed esaurientemente corroborata con i riscontri somativi del latitante Rizzo, ch'erano stati riferiti dal TERRANOVA allo " Zio Mommo".

Si può, pertanto, affermare che la persona chiamata in correità per l'eccidio di Portella della Ginestra del TERRANOVA, come "Zio Mommo" è certamente il RIZZO Girolamo.

Ciò premesso, deve notarsi che questa chiamata risultò costante, giudiziariamente mantenuta e suffragata dai riscontri obbiettivi costituiti dalle indicazioni relative ai tratti somatici caratteristici del RIZZO Girolamo, già menzionati e riferiti dal TERRANOVA allo " Zio Mommo" .

Deve, pertanto, ritenersi che sufficienti siano gli elementi a carico dello RIZZO per richiedere il rinvio di costui al giudizio della Corte di Assise di Palermo competente per materia e territorio, per rispondere dei reati a lui ascritti, come in epigrafe, fermo mantenendo il mandato di cattura emesso.

Deve, invece, richiedersi il proscioglimento del RANZELLI Gregorio per non aver commesso i fatti addebitategli, atteso che la propalazione del DI LORENZO rifletteva l'organizzazione dell'assalto alla sede del partito comunista di Carini e non già la strage di Portella della Ginestra, come pacifico, mentre non può dirsi che sia stata raggiunta l'identificazione del RANZELLI di " Totò u Rizzu" poichè è stato accertato (V. già citato testimoniale) che seppure non vi siano altri "Rizzo" di anni 20 circa in Montelepre, tuttavia il RANZELLI non era comunemente ~~ch~~ chiamato " Totò " ma " Peppino".

Il RANZELLI dovrà restare detenuto per altra causa.

Visto l'art. 12 D.L.L. 5.10.1945 n. 679;

CHIEDE

che la Sezione Istruttoria della Corte di Appello di Palermo dichiara chiusa la formale istruzione;

che ordini il rinvio di CORRAO Remo e di RIZZO Girolamo al Giudice della Corte di Assise di Palermo, competente in materia e territorio, per rispondere dei reati loro ascritti, come in epigrafe, fermo mantenendo il mandato di cattura emesso contro il RIZZO e lo stato di preventiva carcerazione del CORRAO; che dichiari di non doversi provvedere contro RANZELLI Gregorio e RANDAZZO Salvatore per non aver commesso il fatto; che ordini la scarcerazione del RANDAZZO se non detenuto per altra causa.

Palermo 22 Giugno 1950

F.to Franco Sesti - Sostituto

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA  
presso la Corte di Appello di PALERMO

Letti gli atti del procedimento penale  
C O N T R O

- 1°) CORRAO Remo fu Pietro e di Cerniglia Rosa, nato il 2/2/1926, in Palermo detenuto;
- 2°) RANZELLI Gregorio di Ignoti, nato il 15/3/1926, in Petralia Sottana, detenuto;
- 3°) RIZZO Girolamo di Agostino e di Randazzo Maria, nato l'8/5/1901, in Partinico, latitante;
- 4°) RANDAZZO Salvatore di Antonino e di Caruso Lialia, nato il 16/2/1913, in Montelepre, detenuto;

EXX

I M P U T A T I

del delitto di cui all'art. 2 capv. D.L.L. 10/5/1945 n. 234, per avere partecipato alla banda armata organizzata, diretta e capeggiata da Salvatore Giuliano;

del delitto di cui all'art. 3 D.L.L. 10/5/1945 n. 234, per detenzione abusiva di armi e munizioni da guerra;

del delitto di cui all'art. 110, n. 1, 422 C.P., per avere in concorso tra loro e con gli altri 57 imputati, al fine di uccidere, esplosivo diversi colpi di arma da fuoco sulla folla convenuta il 1° maggio 1947 in contrada Portella della Ginestra, di Piana degli Albanesi, ponendo in pericolo la pubblica incolumità e cagionando la morte di RENNA Giovanni, ALLOTTA Vito, LA FATA Vincenzo, GRIFO' Giovanni, DI LAGGIO Giuseppe, VICARI Francesco, INTRAVATA Castrenze, CUSENZA Giorgio, CLESCERTI Margherita, LASCIARI Serafino, DI SALVO Filippo, e lesioni personali a: CALDARELLA Giorgio, MILITO Giorgio, PALULBO Antonino, CARUSO Salvatore, MUSCARIELLA Giuseppe, LOSCHETTI Eleonora, MARINO Salvatore, DI CORRADO Alfonso, PRATELLO Giuseppe, SCHIRO' Pietro, GRECO Provvidenza, LA ROCCA Cristina, ITALIANO Marco, VICARI Maria RENNA Salvatore, CALDARELLA Maria, FORTUNA Ettore, SPINA Vincenza, PARRINO Giuseppe, PARDO Gaspare, CAIOLA Antonina, RICOTTA Castrenze, DI LORINZO Francesca, DI MODICA Gaetano;

In contrada Portella della Ginestra di Piana degli Albanesi, il 1° maggio 1947.

Letta la relazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo;

Osserva:

PISCIOTTA Francesco di Francesco, imputato di delitto di strage consumato, in concorso con il bandito Giuliano Salvatore ed altri, a Portella della Ginestra il 1° maggio-1947, per cui a separato processo, dichiarava al Giudice Istruttore che, qualche giorno prima dell'eccidio, CORRAO Remo erasi recato, con la sua Jeep, per incarico di GIULIANO Salvatore, in contrada Pernice, ove si era incontrato con TERRANOVA Antonino fu Giuseppe, capo di una squadra di malviventi che svolgeva attività criminosa agli ordini del GIULIANO, e gli aveva comunicato l'invito di quest'ultimo di trasferirsi con i suoi uomini in contrada Giacalone per partecipare ad "un'azione contro i comunisti a Portella della Ginestra" (U.F.F.I e 2).

Il PISCIOTTA Francesco, dichiarava altresì, che l'incontro del CORRAO con il TERRANOVA era avvenuto alla presenza sua e di PALMA Abate, CANDELA Rosario e MANNINO Frank, componente la "squadra TERRANOVA".

Il TERRANOVA Antonino fu Giuseppe, interrogato in merito dal Giudice Istruttore, dichiarava che il giorno precedente a quello della strage di Portella della Ginestra, trovandosi insieme con gli altri banditi PISCIOTTA Francesco di Francesco, PALMA Abate Francesco, MANNINO Frank e SCIORRINO Giuseppe, in contrada Pernice, veniva informato dal contadino RANDAZZO Salvatore di Antonino da Montelepre, che, poco prima, era stato in detta contrada, il bandito PIANELLI Filippo, ora defunto, che vi era giunto a bordo di una camionetta, insieme con altre persone che non erano da Montelepre

./././

- 2 -

(CORRAO è palermitano) e che non conosceva e l'aveva incaricato di dire al TERRANOVA che il GIULIANO Salvatore l'attendeva insieme con il suo gruppo di armati all'alba del giorno seguente in contrada Giacalone.-

Assunse, ancora, che il RANDAZZO non era stato detto il motivo della convocazione, che il TERRANOVA, però, conosceva perchè il GIULIANO Salvatore nel momento di una conversazione avuta precedentemente, con lui gli aveva manifestato il suo proponimento criminoso.-

Resa nota al TERRANOVA la dichiarazione giudiziaria del PISCIOTTA Francesco, dichiarava di ritenere che quest'ultimo avesse taciuto la verità dei fatti per non compromettere il RANDAZZO, che non era affiliato alla banda Giuliano, e che era del tutto ignaro dell'impresa criminosa.-

Insisteva nel suo assunto e aggiungeva di sapere, perchè gli era stato comunicato dal GIULIANO Salvatore, che CORRAO Remo, inteso ("R" "G"), faceva parte della banda Giuliano ed era uno dei diretti collaboratori del GIULIANO medesimo.-

""V.F. 32 e Segg.).

Il RANDAZZO Salvatore, escusso dal Giudice Istruttore, dichiarava di conoscere il TERRANOVA, il PISCIOTTA ed il PIANEILLI, d'avere un fondo a mezzadria in contrada Pernice; d'avere visto ivi, verso la fine dell'aprile 1947 il TERRANOVA ed il PISCIOTTA ma di non ricordare che il PIANEILLI gli avesse dato incarico, nelle circostanze di cui innanzi s'è detto, d'avvertire il TERRANOVA che il GIULIANO l'ho attendeva insieme al suo gruppo di malviventi in contrada GIACALONE.-

Procedutosi a confronto tra il TERRANOVA ed il RANDAZZO questi finiva con l'ammettere che i fatti narrati dal TERRANOVA al Giudice Istruttore erano effettivamente avvenuti.-

(V.FF.39 e 40)

Il PISCIOTTA Francesco, interrogato una seconda volta, ammetteva che i fatti si erano svolti così come assunto dal TERRANOVA e dal RANDAZZO e che aveva ~~presso~~ appreso, alcuni giorni dopo l'eccidio di Portella della Ginestra, dal PIANEILLI che insieme con lui, quando si recò in contrada Pernice, vi era il CORRAO.-

( V.FF.44 e Segg.)

E su quest'ultima circostanza il PISCIOTTA insisteva anche in confronto con il TERRANOVA Antonino.

(V.FF.47)/

Il CORRAO Remo, interrogato con mandato di cattura, si protestava innocente della strage di Portella della Ginestra e degli altri reati di cui in rubrica.-

(V.FF.24)/

Essendo stato internato in osservazione nel manicomio giudiziario di Barcellona di Sicilia, veniva rilevato da quei sanitari che il CORRAO non era affetto da alcuna infermità mentale e che lo stesso aveva simulato in modo puerile ma inesistente psicopatia.-

Di conseguenza veniva dimesso dal manicomio e ricondotto nelle carceri Giudiziari.-

( V.F.26 e Segg.)

Il difensore del CORRAO faceva istanza al Giudice Istruttore ( V.F.56) di sentire alcuni testimoni che venivano invitati in detta istanza per provare un alibi del suo difeso consistente nel fatto che quest'ultimo, nelle ore antimeridiane del 1° maggio-1947, era stato con la sua Jeep in Monreale impegnato in servizio per conto del Comune.-

L'alibi risultava asseverato dai testimoni(v.f.57 e segg).

Per quanto rifletteva la circostanza che verso le ore 12 o 13 del 1° maggio 1947 e nei giorni successivi il CORRAO avesse svolto effettivamente servizio di noleggio della sua Jeep per conto del Comune di Monreale, mentre in ordine alla circostanza che il CORRAO avesse condotta da Monreale a Palermo verso le ore 10 del 1° maggio-1947, certo VIOLA Marco, Monrealese, il V.Brig. dei Carabinieri TRIPODI ed il Carabiniere LO PICCOLO, deponeva che in senso conforme alla posizione soltanto il VIOLA(v.f.60) mentre il TRIPODI dichiarava di non ricordare(v.f.95) e il LO PICCOLO escludeva che ciò fosse avvenuto (v.f.52).-

././.

- 3 -

La distanza intercorrente tra il luogo dell'eccidio, avvenuto verso le ore 9,30, e Palermo può essere coperta con un automezzo in un ora e mezza circa, facendo a piedi il tratto "Portella - Case Lino" (V.P.73 retro) mentre tempo notevolmente inferiore impiega chi dal costone della Pizzuta raggiunge la strada nazionale di S. Giuseppe Iato o raggiunga Monreale percorrendo le accorciatoie per la diagonale che muove dal costone della Pizzuta opposto a quello che guarda Portella della Sinistra e il Luneta.-

Il Randazzo Salvatore, interrogato con mandato di cattura, confermava le sue precedenti dichiarazioni e si protestava innocente, alligando la sua buona fede (v. l. 98).-

Venivano unite agli atti del processo alcune lettere inviate dal Giuliano al Senatore Li Causi Tirolano e da quest'ultimo esibite.-

Deve notarsi che sufficienti elementi di responsabilità sono emersi dalla formale istruzione, che è completa, a carico di Corrao Rocco, del quale deve essere chiesto il rinvio al giudizio della Corte di Assise di Palermo, competente per materia e territorio, per rispondere dei reati a

lui ascritti come in epigrafe.- La sua attività riflettente l'organizzazione agli ordini del Giuliano Salvatore di Portella della Sinistra è risultata esaurientemente contestinata dalle provalazioni di Pisciotta Francesco della cui veridicità non vi è motivo alcuno di dubitare.-

Dette provalazioni giudiziarie, infatti, sono state costantemente mantenute e corroborate dai ~~risultati~~ riferimenti ai fatti circostanziati e specifici di cui s'è detto innanzi, nell'esposizione degli elementi acquisiti agli atti.-

Da esso risultato, altresì, che al Corrao era stato riservato, nell'organizzazione del delitto, un compito di fondamentale importanza, quello cioè di portare, insieme col Pianelli, l'ordine di radunata ai gruppi dei banditi Giuliano che erano soliti soggiornare in distaccate posizioni onde sottrarsi più agevolmente alle continue ricerche della Polizia.-

Compito che il Corrao assolse, come è provato dalla stregua appunto delle dichiarazioni del Pisciotta Francesco conferendo il suo apporto di azione all'attività concorsuale degli ideatori ed degli esecutori della strage.-

Atteso ciò, l'alibi dedotto del difensore dell'imputato è irrilevante ai fini della difesa, in quanto, facendosi addebito al Corrao di avere svolto la sua azione nelle circostanze dinanzi riferite, sarebbe occorso provare un'alibi che avesse riguardo al tempo in cui il Corrao adempì alla sua parte di azione e che, come è risultato provato, cade antecedentemente al 1° Maggio 1947.-

La partecipazione del Corrao alla banda Armata capeggiata dal Giuliano Salvatore è risultato sufficientemente provata dalle specifiche costanti, circostanziate e giudiziarie accuse del Terranova Antonino fu Giuseppe innanzi menzionato.-

Per quanto attiene agli elementi emersi a carico del Randazzo, dove notarsi che il Terranova ed il Pisciotta Francesco esclusero che detto imputato facesse parte della banda Giuliano ed assunsero che quando il Pianelli gli affidò l'incarico di comunicare al Terranova l'invito a recarsi all'appuntamenti fissatogli dal Giuliano non lo mise a parte del progetto criminoso né dello scopo dell'invito stesso, di guisa che la prova emersa dell'adempimento dell'incarico da parte del Randazzo non costituisce prova per difetto dell'elemento psicologico, del suo concorso nell'organizzazione della strage, ma, al fine, della sua convenienza, ove egli avesse agito e di ciò non si è certi, per libero impulso del suo volere e non per evitarsi il grave pericolo di rappresaglie che avrebbero potuto essere esercitate molto verosimilmente dai banditi, nel caso che non avesse obbedito.-

La prova di compartecipazione del Randazzo ai delitti attribuitigli manca, pertanto, del tutto, e dove, conseguentemente, richiedersi il suo proscioglimento per non avere commesso il fatto.-

o / o

( 4. )

Deve richiedersi, altresì, che si ordini la scarcerazione dell'imputato, se non detenuto per altra causa.-

Gli altri imputati dell'eccidio di Portella della Ginestra e dell'assalto alle sedi dei partiti comunista e socialista di alcuni comuni della Provincia di Palermo, Terranova Antonino di Salvatore e Di Lorenzo Giuseppe fu Antonino, avevano, contestualmente alla loro confessione stragiudiziaria, chiamato in correità, il Terranova, anche certo " " Zio Mommo " " da Partinico, che aveva indicato come partecipe all'eccidio di Portella della Ginestra, del quale aveva fatto la particolareggiata descrizione di alcuni tratti somatici che leggesi al foglio 78, ed il Di Lorenzo anche certo " " TOTO' " " inteso " U Rizzu " (V.F.83) che aveva indicato come partecipe all'organizzazione del piano d'assalto della sede del partito comunista di Carini ( V.F.76 e segg.).-

Il Terranova Antonino di Salvatore ed il Di Lorenzo Giuseppe fu Antonino avevano confermato nel loro primo giudiziario interrogatorio, insieme con le rispettive confessioni, le chiamate in correità di cui s'è testè detto.- (V.F.F. da 57 a 69 a da II5 a III fasc. interrogatori unito al processo contro Salvatore Giuliano ed altri della strage di Portella della Ginestra e l'assalto di alcune sedi dei partiti comunista e socialista.-

I Carabinieri del Nucleo informativo del C.P.R.S., riferivano all'Autorità Giudiziaria, con rapporto del 9 novembre 1949 di aver identificato lo " " Zio Mommo " " in Rizzo Girolamo di Agostino, contro il quale veniva emesso mandato di cattura che rimaneva senza effetto perchè il Rizzo si rendeva latitante, e " " TOTO' " " 'U Rizzu " " in Ranzelli Gregorio di Ignotti il quale era stato tratto in arresto per altra causa.-

Al Ranzelli veniva notificato in carcere il mandato di cattura per i fatti in esame.-

Il Ranzelli, interrogato dal Giudice Istruttore, si dichiarava innocente e assumeva che egli come " " Peppino u rizzu " "~~(V.F.98)~~ e non più come " " TOTO' u Rizzu " " (V.F.98).-

Il Di Lorenzo Giuseppe, interrogato in merito dichiarava al magistrato inquirente, che il nome di " " TOTO' U Rizzu " " da lui fatto per indicare uno dei chiamati in correità era tutto di sua fantasia ed ~~non~~ aggiungeva d'essere certo che a Montelepre non esiste alcuno che porti quel soprannome.- (V.F.99)

Il Giudice Istruttore svolgeva in Montelepre un'utile indagine al riguardo escutendo senza preavviso Rozzo Filippo, che aveva tenuto con se come figlio l'imputato, ed i vicini di casa del Ranzelli (V.F.90 e segg.-) i quali tutti affermano che quest'ultimo era comunemente chiamato " " Pinuzzu u rizzu " ".-

Contestate dette risultanze al verbalizzante, questi dichiarava di non avere elementi per affermare od escludere che il Ranzelli venisse chiamato " " Peppino " " o " " Totò Rizzu " " e riconosceva nessuno elemento era emerso dalle indagini di polizia a carico di " " Totò u rizzu " " per la strage di Portella della Ginestra.- (V.F. 100 e 100 retro).-

L'identificazione, invece, nel Rizzo Girolamo dello " " Zio Mommo " " risultava pianamente raffigurata in base alla corrispondenza delle precisazioni del Terranova sulla persona dello " " Zio Mommo " " con i dato correlativi alla persona del Rizzo Girolamo, ed esaurientemente corroborata con i riscontro somatici del latitante Rizzo, che erano stati riferiti dal Terranova allo " " Zio Mommo " ".-

Si può, pertanto, affermare che la persona chiamata in correità per l'eccidio di Portella della Ginestra del Terranova, come " " Zio Mommo " " è certamente il Rizzo Girolamo.-

Ciò premesso, deve notarsi che questa chiamata risultò costante, giudiziariamente mantenuta e suffragata da riscontri obbiettivi costituiti dalle ~~risultanze~~ indicazioni relative ai tratti somatici caratteristici del Rizzo Girolamo, già menzionati, e riferiti dal Terranova allo " " Zio Mommo " "

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

( 5 )

Deve, pertanto, ritenersi che sufficienti siano gli elementi a carico dello Rizzo per richiedere il rinvio di costui al Giudizio della Corte di Assise di Palermo, competente per materia e territorio, per rispondere dei reati a lui ascritti, come in epigrafe, fermo mantenendo il mandato di cattura emesso.-

Deve, invece, richiedersi il proscioglimento del Ranzelli Gregorio per non aver commesso i fatti addebitategli, atteso che la propalazione del Di Lorenzo rifletteva l'organizzazione dell'assalto alla sede del partito comunista di Carini e non già la strage di Portella della Ginestra, comè pacifico, mentre non può dirsi che sia stata raggiunta l'identificazione del Ranzelli di "" Totò u rizzu "" poichè è stato accertato (V. già citato testimoniale) che se pure non vi siano altri "" Rizzo "" di anni 20 circa in Montelepre, tuttavia il Ranzelli non era comunemente chiamato "" Totò "" ma "" Peppino "".-

Il Ranzelli dovrà restare detenuto per altra causa.-

Visto l'art. 12 D.L.L. 5/R/1945 n.679;

C H I E D E

che la Sezione Istruttoria della Corte d'Appello di Palermo dichiara chiusa la formale istruzione;

che ordini il rinvio di Corrao Remo e di Rizzo Girolamo al Giudice della Corte di Assise di Palermo, competente in materia e territorio, per rispondere dei reati loro ascritti, come in epigrafe, fermo mantenendo il mandato di cattura emesso contro il Rizzo e lo stato di preventiva carcerazione del Corrao; che dichiari di non doversi ~~procedere~~ procedere contro Ranzelli Gregorio e Ranzazzo Salvatore per non avere commesso il fatto;

che ordini la scarcerazione del Randazzo se non detenuto per altra causa.-

Palermo, li 22 giugno 1950.-

F/to Franco Sesti - Sostituto.-

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA  
presso la Corte di Appello di P A L E R M O

Letti gli atti del procedimento penale

C O N T R O

- 1°)- CORRAO Remo fu Pietro e di Corniglia Rosa, nato il 2.2.1926, in Palermo, detenuto;
- 2°)- RANZELLI Gregorio di Ignoti, nato il 15.3.1926, in Petralia Sottana, detenuto;
- 3°)- RIZZO Girolamo di Agostino e di Randazzo Maria, nato l'8.2.1901, in Partinico, latitante;
- 4°)- RANDAZZO Salvatore di Antonino e di Caruso Enlalia, nato il 16.2.1913, in Montelepre, detenuto;

I M P U T A T I

del delitto di cui all'art.2 Capoverso D.L.L. 10.5.1945 n.234, per avere partecipato alla banda armata organizzata, diretta e capeggiata da Salvatore Giuliano;

del delitto di cui all'art.3 D.L.L. 10.5.1945 n.234, per detenzione abusiva di armi e munizioni da guerra;

del delitto di cui all'art.110,112, n.1, 422 C.P., per avere in concorso tra loro e con gli altri 57 imputati, al fine di uccidere, esplosivo diversi colpi di arma da fuoco sulla folla convenuta il 1° Maggio 1947 in contrada Portella della Ginestra, di Piana degli Albanesi, ponendo in pericolo la pubblica incolumità e cagionando la morte di MEGNA Giovanni, ALLOTTA Vito, LA FATA Vincenzo, GRIFO' Giovanni, DI MAGGIO Giuseppe, VICARI Francesco, INTRAVALIA Gaetano, CUSENZA Giorgio, CRESCERTI Margherita, LASCARI Serafino, DI SALVO Filippo e lesioni personali: a CALDARELLA Giorgio, MILETO Giorgio, PALUMBO Antonino, CARUSO Salvatore, MUSCARELLA Giuseppe, MOSCHETTI Eleonora, MARINO Salvatore, DI CORRADO Alfonso, FRATELLO Giuseppe, SCHIRO' Pietro, GRECO Provvidenza, LA ROCCA Cristina, ITALIANO Marco, VICARI Maria, RENNA Salvatore, CALDARELLA Maria, FORTUNA Ettore, SPINA Vincenza, PARRINO Giuseppe, PARDO Gaspare, CAIOLA Antonina, RICOTTA Castrenze, DI LORENZO Francesca, DI MODICA Gaetano;

In contrada Portella della Ginestra di Piana degli Albanesi, il 1° Maggio 1947.

Letta la relazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo:

Osserva:

PISCIOTTA Francesco di Francesco, imputato di delitto di strage consumata, in concorso con il bandito Giuliano Salvatore ed altri, a Portella della Ginestra il 1° Maggio 1947, per cui a separato processo, dichiarava al Giudice Istruttore che, qualche giorno prima dell'eccidio, CORRAO Remo erasi recato, con la sua Jeep, per incarico di Giuliano Salvatore, in contrada Pernice, ove si era incontrato con TERRANOVA Antonino fu Giuseppe, capo di una squadra di malviventi che svolgeva attività criminosa agli ordini del Giuliano, e gli aveva comunicato l'invito di quest'ultimo di trasferirsi con i suoi uomini in contrada Giacalone per partecipare ad "un'azione contro i comunisti a Portella della Ginestra" (U.F.F.I e 2).

Il Pisciotta Francesco, dichiarava altresì che l'incontro del Corrao con il Terranova era avvenuto alla presenza sua e di PALMA Abate, CANDELA Rosario e MANNINO Frank, componente la "squadra Terranova".

Il Terranova Antonino fu Giuseppe, interrogato in merito dal Giudice Istruttore, dichiarava che il giorno precedente a quello della strage di Portella della Ginestra, trovandosi insieme con gli altri banditi Pisciotta Francesco di Francesco, Palma Abate Francesco, Mannino Frank e Sciortino Giuseppe in contrada Pernice, veniva informato dal contadino Randazzo Salvatore di Antonino da Montelepre, che, poco prima, era stata indetta contrada, il bandito Pianelli Filippo, ora defunto, che vi era giunto a bordo di una camionetta, insieme

( &lt; )

son altre persone che non erano da Montelepre (CORRAO è Palermitano) e che non conosceva e l'aveva incaricato di dire al TERRANOVA che GIULIANO Salvatore l'attendeva insieme con il suo gruppo di armati all'alba del giorno seguente in contrada Giacalone.

Assunse, ancora, che il RANDAZZO non era stato detto il motivo della convocazione, che il TERRANOVA, però, conosceva perchè il Giuliano Salvatore nel corso di una conversazione avuta precedentemente, con lui gli aveva manifestato il suo proporzionato criminoso.

Besa nota al Terranova la dichiarazione giudiziaria del PISCIOTTA Francesco, dichiarava di ritenere che quest'ultimo avesse taciuto la verità dei fatti per non compromettere il RANDAZZO, che non era affiliato alla banda Giuliano, e che era del tutto ignaro dell'impresa criminosa.

Insisteva nel suo assunto e aggiungeva di sapere, perchè gli era stato comunicato dal Giuliano Salvatore, che CORRAO Remo, inteso ("Remo Grande", faceva parte della banda Giuliano ed era uno dei diretti collaboratori del Giuliano medesimo.  
\*\*\*\*\* V.F.32 e Segg.).

Il RANDAZZO Salvatore escusso dal Giudice Istruttore, dichiarava di conoscere il Terranova il Pisciotta e il Pianelli, di avere un fondo a mezzadria in contrada Pernice; d'aver visto ivi, verso la fine dello Aprile 1947 il TERRANOVA ed il PISCIOTTA ma di non ricordare che il PIANELLI gli avesse dato incarico, nelle circostanze di cui innanzi si è detto, ~~non~~ d'avvertire il TERRANOVA che il GIULIANO lo attendeva insieme al suo gruppo di malviventi in contrada Giacalone.

Procedutosi a confronto tra il TERRANOVA ed il RANDAZZO questi finiva con l'ammettere che i fatti narrati dal TERRANOVA al Giudice Istruttore erano effettivamente avvenuti.

( V.F.39 e 40 )

Il PISCIOTTA Francesco, interrogato una seconda volta, ammetteva che i fatti si erano svolti così come assunto dal TERRANOVA e dal RANDAZZO e che aveva appreso, alcuni giorni dopo l'eccidio di Portella della Ginestra, dal PIANELLI che insieme con lui, quando si recò in contrada Pernice, vi era il CORRAO.

( V.FF.44 e Segg.)

E su quest'ultima circostanza il PISCIOTTA insisteva anche in confronto con il TERRANOVA Antonino.

( V.FF. 47 )

Il CORRAO Remo, interrogato con mandato di cattura, si protestava innocente della strage di Portella della Ginestra e degli altri reati di cui in rubrica.

( V.FF.24 )

Essendo stato interinato in osservazione nel Manicomio Giudiziario di Barcellona di Sicilia, veniva rilevato da quei sanitari che il CORRAO non era affetto da alcuna infermità mentale e che lo stesso aveva simulato in modo puerile ma inestinte psicopatia.

Di conseguenza veniva dimesso dal Manicomio e ricondotto nelle carceri giudiziarie.

( V.FF.26 e Segg.)

Il difensore del CORRAO faceva istanza al Giudice Istruttore Istruttore (V.F.56) di sentire alcuni testimoni che venivano invitati in detta istanza per provocare un alibi del suo difeso consistente nel fatto che quest'ultimo, nelle ore antimeridiane del 1° Maggio 1947, era stato con la sua Jeep in Monreale impegnato in servizio per conto del Comune.

L'alibi risultava asseverato dai testimoni ( v.F.57 e Segg.)

Per quanto rifletteva la circostanza che verso le ore 12 o 13 del 1° Maggio 1947 e nei giorni successivi il CORRAO avesse svolto ef-  
./.

( 3 )

fettivamente servizio di noleggio della sua Jeep per conto del Comune di Monreale mentre in ordine alla circostanza che il CORRAO avesse condotto da Monreale a Palermo verso le ore 10 del 1° Maggio 1947, certo VIOLA Marco, monrealese, il Vice Brigadiere dei CC. TRIPODI ed il Cambiniere LO PICCOLO, deponeva che in senso conforme alla posizione soltanto il VIOLA (V.F.60) mentre il TRIPODI dichiarava di non ricordare (V.F.95) e il LO PICCOLO escludeva che ciò fosse avvenuto (V.F.52).

La distanza intercorrente fra il luogo dell'eccidio avvenuto verso le ore 9,30 e Palermo può essere coperta con un automezzo in un ora e mezza circa, facendo a piedi il tratto (Portella - Case Lino) (V.F.73 Retro) mentre tempo notevolmente inferiore impiega chi dal costone della Pizzuta raggiunge la strada Nazionale di S. Giuseppe Iato o raggiunga Monreale percorrendo le accorciatoie per la diagonale che muove dal costone della Pizzuta opposto a quello che guarda Portella della Cinestra e il Kumeta.

Il RANDAZZO Salvatore, interrogato con mandato di cattura, confermava le sue precedenti dichiarazioni e si protestava innocente, alligando la sua buona fede ( V.F.98).

Venivano unite agli atti del processo alcune lettere inviate dal Giuliano al Senatore LI CAUSI Girolamo e da quest'ultimo esibite.

Deve notarsi che sufficienti elementi di responsabilità sono emersi dalla formale istruzione, che è completa, a carico di CORRAO Remo, del quale deve essere chiesto il rinvio a giudizio della Corte di Assise di Palermo, competente per materia e territorio per rispondere dei reati a lui ascritti come in epigrafe. La sua attività riflettente l'organizzazione agli ordini del Giuliano Salvatore di Portella della Cinestra è risultato esaurientemente contestimoniata dalle popolazioni di PISCIOTTA Francesco della cui veridicità non vi è motivo alcuno di dubitare.

Dette propalazioni Giudiziarie, infatti, sono state costantemente mantenute e corroborate dai riferimenti ai fatti circostanziati e specifici di cui si è detto innanzi, nell'esposizione degli elementi acquisiti agli atti.

Da esso risultato, altresì, che al CORRAO era stato riservato nell'organizzazione del delitto, un compito di fondamentale importanza quello cioè di portare, insieme col PIANELLI, l'ordine di radunata ai gruppi dei banditi Giuliano che erano soliti soggiornare in distaccate posizioni onde sottrarsi più agevolmente alle continue ricerche della Polizia.

Compito che il CORRAO assolse, come è provato dalla stregua appunto dalle dichiarazioni del PISCIOTTA Francesco conferendo il suo apporto di azione all'attività concorsuale dagli ideatori ed dagli esecutori della strage.

Atteso ciò, l'alibi detotto del difensore dell'imputato è irrilevante ai fini della difesa, in quanto, facendosi addebito al CORRAO di avere svolto la sua azione nelle circostanze d'innanzi riferite, sarebbe occorso trovare un alibi che avesse riguardo al tempo in cui il CORRAO adempì alla sua parte di azione e che, come è risultato provato, cade antecedentemente al 1° Maggio 1947.

L'partecipazione del CORRAO alla banda armata capeggiata dal Giuliano Salvatore è risultato sufficientemente provata dalle specifiche costanti circostanziate e giudiziarie accuse del TERRANOVA Antonino fu Giuseppe innanzi menzionato.

Per quanto attiene agli elementi emersi a carico del RANDAZZO, deve notarsi che il TERRANOVA ed il PISCIOTTA Francesco escludono che detto imputato facesse parte della banda Giuliano ed assunsero che

./.

( 4 )

quando il PIANELLI gli affidò l'incarico di comunicare al TERRANOVA l'invito a recarsi all'appuntamento fissatogli dal Giuliano non lo mise a parte del progetto criminoso, nè dello scopo dell'invito stesso, di guisa che la prova emersa dell'adempimento dell'incarico da parte del RANDAZZO non costituisce prova per difetto dell'elemento psicologico, del suo concorso nell'organizzazione della strage, ma al fine, della sua convenienza, ove egli avesse agito e di ciò non si è certi, per libero impulso del suo volere e ~~per~~ non per evitarsi il grave pericolo di rappresaglie che avrebbero potuto essere esercitate molto verosimilmente dai banditi, nel caso che non avessero obbedito.

La prova di compartecipazione del RANDAZZO ai delitti attribuitigli manca, pertanto, del tutto, e dove, conseguentemente, richiedersi il suo proscioglimento per non aver commesso il fatto.

Deve richiedersi, altresì, che si ordini la scarcerazione dello imputato, se non detenuto per altra causa.

Gli altri imputati dell'eccidio di Portella della Ginestra e dell'assalto alle sedi dei partiti socialisti e comunisti di alcuni comuni della Provincia di Palermo, TERRANOVA Antonino di Salvatore e Di Lorenzo Giuseppe fu Antonino, avevano, contestualmente alla loro confessione stragiudiziaria, chiamato in correità, il TERRANOVA, anche certo "Zio Mamme" da Partinico, che aveva indicato come partecipe all'eccidio di Portella della Ginestra del quale aveva fatto la particolareggiata descrizione di alcuni tratti somatici che leggesi al foglio 78 ed il DI LORENZO anche certo "TOTO" inteso "U Rizzu" (V.F.83) che aveva indicato come partecipe all'organizzazione del piano di assalto della sede del P.C. di Carini (V.F.76 e Segg.).

Il TERRANOVA Antonino di Salvatore e il DI LORENZO Giuseppe fu Antonino avevano confermato nel loro primo giudiziario interrogatorio insieme con le rispettive confessioni, le chiamate in correità di cui s'è testè detto (V.F. da 57 a 59 e da 115 a 118 fascicolo interrogatori unito al processo contro Salvatore GIULIANO ed altri della strage di Portella della Ginestra e l'assalto di alcune sedi dei partiti comunisti e socialisti.

I Carabinieri del Nucleo informativo del Comando C.F.R.B. riferiva all'Autorità Giudiziaria, con rapporto del 9 Novembre 1949 di avere identificato "Lo Zio Mamma" in RIZZO Girolamo di Agostino contro il quale veniva emesso mandato di cattura che rimaneva senza effetto perchè il RIZZO si rendeva latitante, e "TOTO" "U Rizzu" in RANZELLI Gregorio di Ignoti il quale era stato tratto in arresto per altra causa.

Al RANZELLI veniva notificato in carcere il mandato di cattura per i fatti in esame.

Il RANZELLI, interrogato dal Giudice Istruttore, si dichiarava innocente e assumeva che egli come "Peppinu u rizzu" e non più come "Totò u rizzu" (V.F.98).

Il DI LORENZO Giuseppe, interrogato in merito dichiarava al Magistrato inquirente, che il nome di "Totò u rizzu" da lui fatto per indicare uno dei chiamati in correità era tutto di sua fantasia e aggiungeva di essere certo che a Montelepre non esiste alcuno che porta quel soprannome (V.F.99).

Il Giudice Istruttore svolgeva in Montelepre un'utile indagine al riguardo escludendo senza preavviso ROZZO Filippo, che aveva tenuto con sé come figlio l'imputato, ed i vicini di casa del RANZELLI (V.F.90 e Segg) i quali tutti affermano che quest'ultimo era comunemente chiamato "Pinuzzu u rizzu".

Contestate dette risultanze al verbalizzante, questi dichiarava di non avere elementi per affermare ed escludere che il RANZELLI venisse chiamato "Peppino" o "Totò Rizzu" e riconosceva nessuno elemento era

./.

( 5 )

emerso dalle indagini di Polizia a carico di "Totò u Rizzu" per la strage di Portella della Ginestra (V.F.100 e 100 retro).

L'identificazione invece, nel Rizzo Girolamo del "Zio Mommo" risultava pienamente raffigurata in base alla corrispondenza delle precisazioni del TERRANOVA sulla persona dello "Zio Mommo" con i dati correlativi alla persona dello Rizzo Girolamo, ed esaurientemente corroborata con i riscontri somatici del latitante Rizzo, ch'erano stati riferiti dal TERRANOVA allo "Zio Mommo".

Si può, pertanto, affermare che la persona chiamata in correità per l'eccidio di Portella della Ginestra del TERRANOVA, come "Zio Mommo" è certamente il RIZZO Girolamo.

Ciò premesso, deve notarsi che questa chiamata risultò costante, giudiziariamente mantenuta e suffragata dai riscontri obbiettivi costituiti dalle indicazioni relative ai tratti somatici caratteristici del RIZZO Girolamo, già menzionati e riferiti dal TERRANOVA allo "Zio Mommo".

Deve, pertanto, ritenersi che sufficienti siano gli elementi a carico dello RIZZO per richiedere il rinvio di costui al giudizio della Corte di Assise di Palermo competente per materia e territorio, per rispondere dei reati a lui ascritti, come in epigrafe, fermo mantenendo il mandato di cattura emesso.

Deve, invece, richiedersi il proscioglimento del RANZELLI Gregorio per non evr commesso i fatti addebitategli, atteso che la propalazione del DI LORENZO rifletteva l'organizzazione dell'assalto alla sede del partito comunista di Carini e non già la strage di Portella della Ginestra, comè pacifico, mentre non può dirsi che sia stata raggiunta l'identificazione del RANZELLI di "Totò u Rizzu" poichè è stato accertato (V. già citato testimoniale) che seppure non vi siano altri "Rizzo" di anni 20 circa in Montelepre, tuttavia il RANZELLI non era comunemente chiamato "Totò" ma "Peppino".

Il RANZELLI dovrà restare detenuto per altra causa.

Visto l'art. 12 D.L.L. 5.10.1945 n. 679;

#### C H I E D E


che la Sezione Istruttoria della Corte di Appello di Palermo dichiara chiusa la formale istruzione;

che ordini il rinvio di CORRAO Remo e di RIZZO Girolamo al Giudice della Corte di Assise di Palermo, competente in materia e territorio, per rispondere dei reati loro ascritti, come in epigrafe, fermo mantenendo il mandato di cattura emesso contro il RIZZO e lo stato di preventiva carcerazione del CORRAO; che dichiari di non doversi procedere contro RANZELLI Gregorio e RANDAZZO Salvatore per non aver commesso il fatto; che ordini la scarcerazione del RANDAZZO se non detenuto per altra causa.

Palermo 22 Giugno 1950

F.to Franco Senti - Sostituto

Mod 872



Roma, 10 settembre 1949-

Ministero dell'Interno  
DIREZIONE GENERALE  
DELLA PUBBLICA SICUREZZA

*bj. m. b. m.*  
PREFETTO DI  
PALERMO

N. 3001

*Cias. 817-7-Sk-10-9-1949*

Divisione A. G. Sez. II<sup>a</sup> alerm. 20-9-1949  
Prot. N. 442/21343 Allegati

*Richiesta al Foglio del  
Gen. Sez. N. 1*



Strage in Portella della Ginestra.

*Richiesta alla procura*

~~SECRETO-DORCIA BISTA~~

DECLASSIFICATO A: NON CLASSIFICATO in data 26.11.98

Da fonte confidenziale molto attendibile viene riferito che la strage di Portella della Ginestra, perpetrata il primo maggio 1947, sarebbe stata organizzata dai comunisti per scopi politici esecrabili.

Prego la S.V. *d. valer n. 101* di disporre la riapertura delle indagini orientandoli in tale direzione, riferendone l'esito a questo ufficio e favorendo, frattanto, un cenno di ricevuta e di assicurazione.

*817-7-Sk-10-9-1949*

per il I N I S T R O

*11-10-49  
Sollecitore  
[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

n. 30014/b riservato 20-9-69

oggetto: legge di Portella sulle  
finanze -

Al Ministro delle

Finanze P.S.

Rome

(Art. 442/21343 del 10 aprile)

Ministero rappresentante delle  
ministeriali rappresentate, an-  
nuncio -

Allegato

9

24/10

REPUBBLICA ITALIANA  
LEGIONE CARABINIERI DI PALERMO  
GRUPPO INTERNO PALERMO

N.2/15 di prot.R.P.

Palermo, li 25 marzo 1949

Oggetto: " Strascichi dell'eccidio di Portella della Ginestra".-



S.E. IL PREFETTO DI

P A L E R M O

Al voluminoso processo relativo all'eccidio di " Portella della Ginestra " - 1° maggio 1947 - è stata recentemente allegata un'importante deposizione, resa al giudice istruttore della 5° sezione del locale Tribunale, dal bandito G. GENOVESE Giovanni di Angelo, da Montelepre, arrestato il 19 gennaio c.a., assieme al fratello Giuseppe, in occasione di un servizio disposto dal comandante la sezione carabinieri di Carini.-

Nella parte della dichiarazione, resa a verbale dal fuorilegge catturato, si rileva che il capo-banda GIULIANO il giorno 27 o 28 aprile detto, a mezzo del cognato SCIORTINO Pasquale, avrebbe avuto l'invito - da un partito politico, stando all'affermazione del GENOVESE - a compiere la deprecata strage.-

Si dichiara l'allusione dello stesso ai monarchici.-

Risulta che qualche avvocato di tendenza comunista, recatosi a consultare gli atti del procedimento, ha integralmente copiato la parte della deposizione, di cui di seguito si trascrive:

" Circa la imputazione che pende sul mio capo per lo eccidio di Portella della Ginestra, posso dire quanto segue: Il 27 o 28 aprile 1947, di mattina, in contrada Saraceno, sono venuti a trovarmi il GIULIANO con i fratelli PIANELLI e il FERRERI salvatore.-

" Essi desinarono nella mia mandria, trattenendosi ivi in mia compagnia.-

" Verso le ore 15 è sopraggiunto SCIORTINO Pasquale, il quale portava una lettera.-

" Ha chiamato in disparte il GIULIANO e messisi a sedere dietro una sedia, mi ha detto che il contenuto della lettera, concernente il